XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. IV-TER N. 19

## CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 19

## RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABI-LITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

## KHALID CHAOUKI

(deputato all'epoca dei fatti)

(procedimento n. 3753/15 RGNR - n. 15033/15 RG GIP - n. 2450/19 RG DIB)

PERVENUTA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE IX PENALE

il 14 agosto 2020

XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. IV-TER N. 19



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IX SEZIONE DIBATTIMENTALE PENALE

OGGETTO: TRASMISSIONE COPÍA FASCICOLO
(1) 2450/18 mb ef CHAOURI KHALID

RINVIO UDIENZA

4-10-20 A/23 Dr. Suriano

ALLA CAPETA DEI

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, mi data 8-1-20 si trasmette iloppo oll fascicolo di cui all'oggetto per quanto di competenza.

Roma, 11-8-20



D'ordine del Giudice
IL CANCELLIERE
Anna Petrocelli



XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. IV-TER N. 19

Il Giudice, sulla richiesta di immediata declaratoria della non punibilità avanzata difesa dell'imputato ai sensi dell'art. 129, c.p.p., all'udienza del 9 settembre 2019, sentite le parti, osserva quanto segue.

In ipotesi accusatoria, in data 15 novembre 2014, nell'ambito della trasmissione "La Gabbia", andata in onda su LA7, l'odierno imputato, con riferimento ai disordini avvenuti in Roma, Tor Sapienza, rendeva le seguenti dichiarazioni: "le molotov erano di CASAPOUND"; "i poliziotti li hanno menati gli amici tuoi di CASAPOUND".

All'epoca del fatto l'odierno imputato era Deputato.

All'udienza del 9 settembre 2019, la difesa dell'imputato chiedeva pronunciarsi sentenza ai sensi dell'art. 129, c.p.p., invocando il disposto dell'art. 3, comma 1, della legge 140/2003, ai sensi del quale l'art. 68 della Costituzione si applica in ogni caso per la presentazione di disegni o di proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni o risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare espletata anche fuori del Parlamento.

In relazione alla suesposta istanza va osservato che lo stato del procedimento, giunto alla fase delle questioni preliminari, non consente di valutare appieno nè il contenuto delle dichiarazioni rese dall'imputato e la loro effettiva valenza diffamatoria – atteso peraltro che, come evidenziato dalla stessa difesa dell'imputato, le stesse si inserivano all'interno di un dibattito più ampio, svolto nell'ambito di una trasmissione caratterizzata da un elevato livello di scontro – né la sussistenza della invocata causa di giustificazione del diritto di critica – in relazione alla quale vanno necessariamente valutati il tenore letterale delle espressioni utilizzate nonché la contestualizzazione e la complessiva valutazione dell'intervista.

Costituisce, poi, valutazione eminentemente di merito, allo stato impedita dalla relativa fase processuale, quella relativa all'accertamento dell'attinenza delle affermazioni rese alla qualità di parlamentare dell'imputato ed alla continuità dei temi trattati nell'intervista con l'attività parlamentare dal medesimo svolta e, in particolare, con l'interrogazione parlamentare n. 3/01185 citata dalla Difesa dell'imputato.

A tale ultimo riguardo, preme per il momento evidenziare che detta interrogazione risulta presentata da Morassut Roberto in data 25 novembre 2014 (epoca successiva a quella dell'intervento televisivo che ha dato origine alla presente imputazione) e che tra i firmatari della stessa non compare l'odierno imputato.

Va da ultimo evidenziata la necessità di valutare il contenuto integrale dell'intervista in riferimento alle espressioni diffamatorie ivi contenute, e delle quali il capo d'imputazione contiene, all'evidenza, una mera estrapolazione esemplificativa, in applicazione del principio per cui in tema di diffamazione, per ritenersi assolto l'obbligo di contestazione, è sufficiente che venga richiamato il testo dell'articolo o dell'intervista ritenuti diffamatori, con la precisa indicazione degli estremi per la loro identificazione - adempimento sufficiente per conoscere i termini dell'accusa e per apprestare le proprie difese - non essendo invece necessario che venga riportato integralmente il contenuto dell'articolo stesso. Invero, il richiamo contenuto - anche implicitamente - all'intero testo delle espressioni attribuite all'imputato, comporta che l'addebito non debba essere circoscritto solo a quelle riportate nella contestazione, non essendo necessaria l'integrale trascrizione, dovendosi viceversa fare riferimento al complessivo contesto comunicativo (Sez. 5, n.55796 del 27/09/2018, Ricci, Rv. 274619, N. 7500 del 2000 Rv. 216535 - 01, N. 36347 del 2001 Rv. 219634 - 01).

P.T.M.

rigetta l'istanza sopra formulata.

DISPONE

trasmettersi copia degli atti alla Camera dei Deputati.

SOSPENDE

il procedimento fino alla deliberazione della Camera e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta.

FISSA

l'udienza del <u>7 20.2020</u>, ore <u>9:00</u>, aula <u>23</u>, per il prosieguo del processo. MANDA

alla Cancelleria per quanto di competenza.

TRIBUNALE OFFINARIO DI ROMA

Roma, il

Depositato in Udienza

Anna l'ex occhi

IT ADDREE



\*180043113590\*